

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2013

**71ª Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

IN SEDE REFERENTE

**(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

**(396) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

**(406) FRAVEZZI ed altri.** - *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

**(432) Stefano ESPOSITO ed altri.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(559) CALDEROLI.** - *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

**(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA.** - *Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri.** - *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(685) Anna FINOCCHIARO ed altri.** - *Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

**(1017) ASTORRE e COLLINA.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(1029) SUSTA ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali*  
- e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La **PRESIDENTE** avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno, già pubblicati, nell'ordine determinato dal criterio della distanza di contenuto dalla maggior parte dei disegni di legge all'esame, che hanno in comune la proposta di ripristinare il sistema elettorale previgente.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, conviene con la Presidente sulla definizione dell'ordine di votazione degli ordini del giorno, in considerazione della loro disomogeneità dalla legge vigente. In ogni caso, ritiene che gli ordini del giorno debbano essere messi tutti in votazione nella seduta odierna, salvo eventuali effetti preclusivi.

Il senatore **ZANDA** (*PD*) considera ragionevole la richiesta del senatore Calderoli. Tuttavia le decisioni sulle modalità di svolgimento dei lavori potranno essere valutate dalla Commissione mano a mano che si svolgeranno le votazioni.

La **PRESIDENTE** ricorda che la procedura in atto è stata adottata per la prima volta. Non vi sono dubbi sull'opportunità di votare tutti e tre gli ordini del giorno, salvo decidere se le votazioni debbano svolgersi contestualmente o anche in sedute diverse.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) precisa che la Commissione è stata convocata oggi, alle ore 12, per l'illustrazione di nuovi ordini del giorno e per completare il dibattito, mentre si era convenuto che nella seduta pomeridiana si sarebbe proceduto alle votazioni degli ordini del giorno.

La **PRESIDENTE** invita a procedere alla votazione dell'ordine del giorno n. 1, che prefigura un sistema elettorale a doppio turno; successivamente, tenuto conto dell'esito di quella votazione, la Commissione valuterà in quale modo proseguire i lavori.

Il senatore **MARAN** (*SCpI*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di votare l'ordine del giorno n. 1 per parti separate, al fine di favorire una convergenza sulle questioni più importanti.

La senatrice **LO MORO** (*PD*), intervenendo a nome del suo Gruppo, esprime contrarietà su tale proposta, considerando che l'ordine del giorno ha una sua coerenza unitaria.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) si dichiara contrario all'ipotesi di votazione per parti separate: si tratta di aspetti distinti ma connessi, che meritano di essere posti in votazione nel loro complesso. Vi è il rischio, altrimenti, che si determini un consenso solo sulle premesse.

Il senatore **BRUNO** (*PdL*), intervenendo a nome del suo Gruppo, si esprime in senso contrario sulla proposta di votare per parti separate.

La **PRESIDENTE** avverte che, non essendovi consenso sulla proposta del senatore Maran, si procederà alla votazione dell'ordine del giorno n. 1 nel suo complesso.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), rivolgendosi ai proponenti dell'ordine del giorno n. 1, chiede di chiarire se nell'eventuale secondo turno si intende che si confermano le coalizioni che hanno partecipato alla prima tornata o se, come per l'elezione dei sindaci, le coalizioni possono modificarsi ai fini del ballottaggio.

Il senatore **MIGLIAVACCA** (*PD*) precisa che l'ordine del giorno prospetta un orientamento di fondo. La questione posta dal senatore Calderoli è aperta e potrà essere approfondita in caso di approvazione dell'ordine del giorno n. 1.

Il senatore **DELLA VEDOVA** (*SCpI*) conviene con il senatore Migliavacca e precisa che la sua parte politica non sarebbe favorevole, sotto l'aspetto in questione, a riprodurre il sistema elettorale vigente per l'elezione dei sindaci.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene non infondati i dubbi sollevati dal senatore Calderoli. Tuttavia, la legge per l'elezione dei sindaci non prevede un cambio di coalizioni, ma ammette che nel turno di ballottaggio altre forze politiche si apparentino con le coalizioni già in competizione.

Il relatore [BRUNO](#) (*PdL*) obietta che è ammissibile anche l'uscita di una forza politica dalla coalizione con cui aveva partecipato al primo turno. Del resto, la lista in cui è stata candidata la senatrice De Petris probabilmente sarebbe uscita dalla coalizione se fosse stato previsto un secondo turno e il Partito Democratico avesse prospettato la formazione di un Governo di larghe intese.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*) chiarisce che l'ordine del giorno afferma il principio che il premio di maggioranza si consegue sulla base dei consensi degli elettori al primo o al secondo turno. Il dettaglio della proposta potrà essere affrontato, qualora l'ordine del giorno sia approvato.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo. A suo avviso, l'ordine del giorno n. 1 vincola il sistema in modo forzato. Occorre considerare che il contesto politico attuale ha una connotazione multipolare e non bipolare come nel passato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 1 è quindi posto in votazione e non è accolto.

La [PRESIDENTE](#) rileva che hanno votato a favore 11 senatori, hanno votato contro 10 senatori, hanno manifestato voto di astensione 5 senatori.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [ZANDA](#) (*PD*) prende atto dell'esito della votazione sull'ordine del giorno n. 1 e ribadisce l'intento del suo Gruppo di individuare una soluzione positiva.

Non sono del tutto chiare, a suo parere, le conseguenze che determinerebbe l'approvazione dell'ordine del giorno n. 2, soprattutto sotto il profilo della mancata garanzia della governabilità. Inoltre, il Gruppo del Partito Democratico, che in un'apposita assemblea ha definito un indirizzo favorevole al doppio turno, intende rinnovare il confronto e prendere una posizione, considerato l'esito negativo della votazione sull'ordine del giorno n. 1.

Ritiene che non sarebbe utile per il buon esito dei lavori verificare l'assenza di una maggioranza su tutti e tre gli ordini del giorno presentati. Pertanto, propone di rinviare la votazione sugli altri ordini del giorno, in modo da favorire l'ulteriore confronto fra i Gruppi parlamentari.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) osserva che se la proposta di rinvio è finalizzata a una verifica delle posizioni dei Gruppi, egli sarebbe favorevole. Tuttavia, ricorda l'obiettivo comune, ribadito più volte in Commissione, di una decisione tempestiva.

Il senatore [ZANDA](#) (*PD*) precisa che l'esigenza di un confronto all'interno del Gruppo del Partito Democratico non sarebbe soddisfatta da una sospensione di pochi minuti. È utile che proseguano i contatti fra i Gruppi parlamentari per verificare la sussistenza del consenso, nel presupposto che la legge elettorale può essere approvata solo a larga maggioranza.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*) ricorda che il senatore Zanda e altri senatori del Partito Democratico hanno più volte auspicato un esame celere. Si è svolto un dibattito approfondito e ora è opportuno prendere una decisione. Se il Partito Democratico ha mutato il proprio orientamento, nel senso di non ritenere più che il Parlamento debba decidere prima della possibile pronuncia della Corte costituzionale, può esprimerlo chiaramente, senza motivare la richiesta di rinvio con esigenze di confronto all'interno del Gruppo.

Il senatore [MINEO](#) (PD) respinge la critica del senatore Mauro, secondo il quale il Partito Democratico intende prendere tempo. La proposta di un secondo turno di ballottaggio non ha ottenuto il consenso maggioritario e l'ordine del giorno n. 2, che riprende l'ipotesi di ripristinare la legge Mattarella, desta interesse anche perché viene avanzata dal senatore Calderoli, tra gli autori principali della legge oggi vigente.

La messa in votazione immediata dell'ordine del giorno n. 2, a suo avviso, indurrebbe il Gruppo del Partito Democratico a votare contro, mentre un ulteriore confronto aprirebbe ipotesi di convergenza.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) ricorda la sollecitazione avanzata nella seduta antimeridiana dall'altro relatore, senatore Bruno, nel senso di evitare inutili contrapposizioni che ostacolerebbero il successo dell'iniziativa. Era necessario sciogliere le riserve sull'ipotesi di un secondo turno di ballottaggio. Dopo la mancata approvazione di quella proposta, è utile svolgere una riflessione su quella alternativa, di ripristinare la legge Mattarella.

Conviene, quindi, con il senatore Zanda sull'opportunità di evitare un eccessivo irrigidimento della procedura e di rinviare la votazione degli altri ordini del giorno.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) ricorda che tutte le forze politiche hanno partecipato all'esame nell'intento di perseguire la convergenza più ampia. La sua parte ha sostenuto l'opportunità di tornare al sistema elettorale previgente, e preannuncia fin da ora il voto favorevole sull'ordine del giorno n. 2. Tuttavia, anche se la procedura particolare che si sta seguendo consiglierebbe una votazione contestuale, cioè nella stessa seduta, su tutti gli ordini del giorno, ritiene che vi sia l'opportunità politica di una ulteriore riflessione diretta a perseguire la formazione di una maggioranza più ampia. Vi è il rischio che tutti gli ordini del giorno siano respinti: l'opinione pubblica ne trarrebbe la conclusione che il tentativo di riformare la legge elettorale è esaurito.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) ricorda che la sua parte politica ha avanzato la proposta di ripristinare la legge Mattarella anche nella scorsa legislatura, e nello stesso senso si orientano ben sette dei nove disegni di legge in esame, di cui tre di iniziativa di senatori del Partito Democratico. Sarebbe stato preferibile votare su una proposta di ordine del giorno avanzata dai relatori, ma ciò non è stato possibile per la condizione, introdotta dal Partito Democratico, di affermare il principio del doppio turno.

Se si tratta di ricercare una più larga condivisione dell'ordine del giorno n. 2, di cui propone una riformulazione, pubblicata in allegato (testo 3), diretta a precisare le modalità di voto dell'elezione per la Camera dei deputati, egli accoglierebbe la richiesta di rinvio. La motivazione di un secondo turno di ballottaggio per l'attribuzione del premio di maggioranza, cioè la garanzia della formazione di una maggioranza di governo, a suo avviso è infondata: infatti si potrebbero determinare maggioranze disomogenee nei due rami del Parlamento. Né tale garanzia potrebbe venire dall'adozione di altri modelli, come dimostrano diverse simulazioni, vista la sostanziale disomogeneità dell'elettorato attivo per le due Camere. Dunque non vi sarebbero preclusioni decisive sotto questo profilo per un ritorno alla legge Mattarella.

Conclude, osservando che un rinvio eccessivo della votazione, che testimonierebbe l'incapacità della Commissione di assumere decisioni, potrebbe indurre l'altro ramo del Parlamento ad avviare in quella sede l'esame delle proposte di modifica della legge elettorale. Pertanto, propone di sospendere brevemente la seduta, prima di decidere sulla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Zanda.

Il senatore [DELLA VEDOVA](#) (ScpI) ricorda che il suo Gruppo ha assunto una posizione favorevole sul doppio turno, allo scopo di superare le distorsioni determinate dalla legge vigente con un meccanismo chiaro per l'attribuzione del premio di maggioranza. A suo avviso il Parlamento deve proporsi l'obiettivo ambizioso di una vera riforma della legge elettorale: conviene sull'opportunità di attendere un ulteriore approfondimento dei Gruppi parlamentari, nel presupposto che la richiesta del senatore Zanda abbia un significato costruttivo.

Il relatore **BRUNO** (*PdL*) chiede al ministro Quagliariello di riferire la posizione del Governo sull'ipotesi, apparsa su alcuni organi di informazione, che il Governo intervenga con un decreto-legge in materia elettorale. Inoltre, condivide il timore del senatore Calderoli che, in assenza di una decisione della Commissione, la Camera dei deputati assuma una iniziativa per avviare l'esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale.

Il ministro QUAGLIARIELLO ricorda che il Governo si è pronunciato sull'ipotesi di un decreto-legge in materia elettorale, chiarendo che si tratta di un ambito che rientra strettamente nelle prerogative del Parlamento. Un'eventuale deroga, a suo avviso, determinerebbe conseguenze sistemiche nel rapporto tra Governo e Parlamento e incontrerebbe il limite della straordinarietà degli atti legislativi emanati dal Governo solo in presenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Rammenta che il Presidente del Consiglio ha rafforzato tale opinione, precisando che l'ipotesi potrebbe essere presa in considerazione solo a fronte di uno specifico atto di indirizzo del Parlamento.

Conclude, precisando che analoghe obiezioni non sussisterebbero, a suo avviso, verso l'ipotesi di una proposta di legge di iniziativa governativa che, comunque, finora non è stata presa in considerazione.

La **PRESIDENTE**, accogliendo la proposta avanzata dal senatore Calderoli, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 18.*

La relatrice **LO MORO** (*PD*) chiede che la votazione degli ordini del giorno n. 2 e n. 3 abbia luogo non prima della prossima settimana.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) auspica che il differimento della votazione, al quale non si oppone, consenta ai Gruppi parlamentari di riflettere anche sulla sua proposta, che rappresenta probabilmente l'unica possibile soluzione sulla quale può coagularsi un ampio consenso.

La **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono obiezioni alla richiesta di rinviare la votazione, sottolinea l'esigenza che, in coerenza con lo spirito che ha finora guidato i lavori della Commissione su una materia così sensibile, si proceda senza alcuna forzatura. Ricorda però, nello stesso tempo, che sui disegni di legge all'esame è stata deliberata la procedura d'urgenza dall'Assemblea del Senato con un voto unanime. Propone, pertanto, di fissare una riunione dell'Ufficio di Presidenza alle ore 12,30 di mercoledì 20 novembre per stabilire la data in cui saranno messi in votazione gli ordini del giorno n. 2 e n. 3.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

## **IN SEDE DELIBERANTE**

**(Doc. XXII, n. 11) GOTOR ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro**  
(Discussione e rinvio)

La **PRESIDENTE** riferisce che il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante il documento XXII, n. 11, già definito in sede referente.

Propone di dare per acquisito l'esame già svolto in sede referente, compresi i pareri delle altre Commissioni.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il relatore [DELLA VEDOVA](#) (*SCpI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Chiede poi l'accantonamento dell'articolo 3 e del relativo emendamento 3.1, con il quale si propone la diminuzione da trenta a venti dei componenti della Commissione, al fine di valutare la possibilità, d'intesa con la Camera dei deputati, di procedere alla istituzione di una Commissione bicamerale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Manzione, è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.2.

Il senatore [MALAN](#) (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole, esprime perplessità circa quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *c*), che limita il potere della Commissione all'accertamento delle sole responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni.

La [PRESIDENTE](#), nel sottolineare che le Commissioni d'inchiesta hanno lo scopo di ricercare verità che non siano già state accertate in sede giudiziaria, ricorda che nella fase precedente dell'esame si osservò che l'emendamento potrebbe alterare l'obiettivo che si intende perseguire con l'inchiesta parlamentare.

L'emendamento 1.2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli articoli 1 e 2.

Come proposto dal relatore, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'articolo 3 e del relativo emendamento 3.1.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (n. 35)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 6 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea), per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011. Ricorda che, a causa del mancato recepimento della direttiva nei termini da questa previsti, è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione (n. 2013/0276).

L'intervento normativo è volto a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), che ne sono esclusi.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare, all'articolo 9, con l'aggiunta del comma 1-*bis*, si prevede che il permesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato al titolare di protezione internazionale riporti sempre l'annotazione relativa al riconoscimento della protezione.

Il nuovo comma 1-*ter* elimina per gli stranieri beneficiari di protezione internazionale e i loro familiari l'onere di documentare la disponibilità di un alloggio rispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ovvero ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla azienda sanitaria locale competente per territorio. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale portatori di esigenze particolari, la disponibilità di un alloggio a titolo gratuito da parte di strutture pubbliche o private riconosciute concorre alla determinazione del reddito.

L'introduzione del comma 2-*ter* esclude per i titolari di protezione internazionale l'obbligo di superare un *test* di conoscenza della lingua italiana, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tali disposizioni sono intese a dare attuazione al criterio di delega previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 96 del 2013, che limita a quelli di reddito i requisiti per lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previsti dall'articolo 5 della direttiva 2003/109.

Un'ulteriore modifica all'articolo 9 del testo unico in materia di immigrazione disciplina i casi di mancato o revocato rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo allo straniero a cui è revocato lo *status* di protezione internazionale (per averlo conseguito illegittimamente, per mancanza dei suoi presupposti, per cause di esclusione dallo *status* di protezione internazionale, perché il riconoscimento è stato determinato da una falsa rappresentazione dei fatti o per il venir meno delle circostanze che l'hanno determinato).

Per i titolari di protezione internazionale i cinque anni di possesso di un permesso di soggiorno, previsti per il rilascio del permesso di lungo periodo, decorrono dalla data della presentazione della domanda di protezione internazionale (comma 5-*bis*).

Ancora all'articolo 9 è inserita una disposizione (comma 10-*bis*) in base alla quale lo *status* di soggiornante di lungo periodo, attribuito ai beneficiari di protezione internazionale, non interferisce con la protezione dall'espulsione, che rimane circoscritta ai casi di pericolosità per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 251 del 2007.

Infine, il comma 13-*bis* dispone che lo straniero a cui entrambi gli *status* sono stati riconosciuti dall'Italia è riammesso in Italia se espulso da un altro Stato membro dell'Unione europea.

Le modifiche introdotte all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono volte a garantire la medesima tutela allo straniero a cui il permesso di lungo periodo è stato rilasciato da un altro Stato membro UE. In particolare, si prevede che lo straniero a cui un altro Stato UE ha riconosciuto sia la protezione internazionale sia lo status di soggiornante di lungo periodo possa essere allontanato solo verso tale Stato. L'espulsione fuori dal territorio dell'Unione europea è consentita solo nei casi in cui è ammessa l'espulsione del rifugiato e previa intesa con lo Stato che ha riconosciuto la protezione, fermo restando il rispetto del principio che nessuno può essere rinvio verso uno Stato in cui può essere oggetto di persecuzione.

Si dispone inoltre che sul permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dall'Italia a uno straniero già titolare di analogo permesso rilasciato da un altro Stato UE e titolare altresì di protezione internazionale, sia riportata l'annotazione relativa alla titolarità di tale protezione, previa conferma della sua attualità da parte dello Stato che l'ha riconosciuta.

L'articolo 2 dello schema in esame individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il punto di contatto richiesto dalla direttiva per lo scambio di informazioni con gli uffici competenti degli altri Stati dell'Unione europea.

L'articolo 3 contiene una disposizione di aggiornamento lessicale del testo unico in materia di immigrazione, nonché di ogni altra disposizione normativa («permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» in luogo di «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo»).

L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, poiché lo *status* di soggiornante di lungo periodo non attribuisce diritti ulteriori ai titolari di protezione internazionale e ai loro familiari sotto il profilo delle prestazioni assistenziali.

Nel riservarsi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, la relatrice si sofferma sugli aspetti che a suo avviso presentano maggiori criticità. In primo luogo, esprime alcune perplessità sulla previsione in base alla quale, alla determinazione del reddito, concorrono soltanto gli alloggi messi a disposizione dalle strutture pubbliche o private riconosciute. Al riguardo, ritiene che potrebbero essere presi in considerazione anche quelli resi disponibili da altri soggetti privati.

In riferimento alle modalità di calcolo del reddito minimo necessario per il rilascio del permesso di lungo periodo, si dovrebbe, a suo avviso, riconsiderare la misura del 10 per cento, in quanto solitamente il canone di affitto incide sui redditi per una quota più alta. Potrebbe essere, infine, difficile e, in alcuni casi pericoloso, per i rifugiati, richiedere la necessaria documentazione, come previsto dallo schema di decreto legislativo, alle autorità del Paese di provenienza.

Il sottosegretario MANZIONE, nel dichiarare la disponibilità del Governo ad accogliere le eventuali osservazioni proposte dalla Commissione, osserva in primo luogo che eventuali modifiche alle norme relative all'incidenza dei canoni di affitto sulla determinazione del reddito minimo devono necessariamente tenere conto dei parametri fissati dalla direttiva di riferimento. Analoghe considerazioni devono essere compiute circa le procedure per l'acquisizione, da parte dei rifugiati, della documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure.

Quanto alla individuazione della tipologia di alloggi che concorrono alla determinazione del reddito minimo necessario per il rilascio del permesso di lungo periodo, si è preferito limitarla alle strutture pubbliche o private riconosciute, anche considerando che le condizioni di minorata difesa nelle quali spesso versano gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno possono determinare situazioni di ricatto e di sfruttamento.

La **PRESIDENTE**, nel ringraziare la relatrice e il rappresentante del Governo, sottolinea che su molte delle questioni sollevate potrebbe essere opportuno verificare le normative e le prassi degli altri Paesi europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. **356**, 396, 406, 432, 559, 661, 674, 685, 1017, 1029

**G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 3)**

**CALDEROLI, BISINELLA**

La 1ª Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale;

esaurita la discussione generale;

preso atto dell'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori e della relativa discussione;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;

al fine di definire i criteri di riferimento per la predisposizione di un testo unificato da parte dei relatori, nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di

favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;

considera già delineati i seguenti criteri:

1) garanzie appropriate per una scelta informata e consapevole degli eletti e per promuovere la loro responsabilità diretta verso gli elettori;

2) garanzia della rappresentanza per le formazioni politiche che ottengono un consenso elettorale consistente ma concentrato in parti limitate di territorio, con popolazione residente significativamente rilevante, oltre alle regole speciali per i territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute;

3) garanzia per la rappresentanza di genere, nella composizione delle liste e dei gruppi di candidati;

4) capacità della formula elettorale di perseguire, oltre alla rappresentatività del sistema, anche la determinazione elettorale della maggioranza di governo;

nel presupposto che la gran parte dei disegni di legge in esame propone di ripristinare il sistema elettorale previgente

assume la seguente linea d'indirizzo:

definire un dispositivo elettorale che riproduca il modello già sperimentato dal 1994 al 2001, con gli opportuni adattamenti, concernenti in particolare la delimitazione dei collegi uninominali anche in ragione dell'ultimo censimento generale della popolazione residente, nonché la previsione, per la Camera dei deputati, di una modalità di voto unica sia per il candidato nel collegio uninominale sia per la lista di candidati ad esso collegata nella quota proporzionale.

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL

Doc. XXII, N. 11

## **NT1**

La Commissione

### **Art. 1.**

*(Istituzione e funzionamento della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione» con il compito di accertare:

a) eventuali nuovi elementi e nuove valutazioni che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani in Roma, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;

b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

### **Art. 2.**

*(Durata della Commissione)*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.

### **Art. 3.**

*(Composizione e costituzione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da trenta senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 27 del regolamento del Senato.

### **Art. 4.**

*(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.
2. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

#### **Art. 5.**

*(Richiesta di atti e di documenti)*

1. La Commissione può richiedere copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
3. La Commissione cura il trattamento informatico dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

#### **Art. 6.**

*(Segreto)*

1. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
2. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis*.

#### **Art. 7.**

*(Collaborazioni)*

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie, nei limiti stabiliti dall'articolo 4-*quinqües*, comma 1, secondo periodo.

#### **Art. 8.**

*(Organizzazione interna e spese di funzionamento)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Con il regolamento interno è stabilito anche il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 10.000 per l'anno 2013, ad euro 30.000 per l'anno 2014 e ad euro 15.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

### EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL

#### Doc. XXII, N. 11

##### Art. 1

##### **1.1**

###### MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) nuovi elementi e nuove valutazioni che possono integrare, per quanto riguarda i fatti di cui alla lettera a), le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana;"*.

##### **1.2**

###### MALAN

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: "riconducibili ad apparati" fino al termine del periodo.*

##### Art. 3

**3.1**

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: "trenta senatori" con le seguenti: "venti senatori".*